

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
D'ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione consiliare
n.60 del 04/09/1971

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia in base alla legge 15 ottobre 1925 n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste nel presente regolamento.

Art. 2

Nei limiti della disponibilità l'Amministrazione Comunale è autorizzata a concedere acqua privata ai privati, agli stabilimenti pubblici e industriali ed alle istituzioni di beneficenza che si trovano nel capoluogo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi.

Art. 3

La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante contatore da collocare in luogo facilmente accessibile per effettuare convenientemente le opportune verifiche e le periodiche letture.

Art. 4

Il contatore d'acqua sarà fornito all'utente dal Comune all'atto della sottoscrizione di utenza. L'utente si obbliga di rimborsare al Comune, versando alla Tesoreria Comunale l'importo del contatore in unica soluzione e cioè all'atto della sottoscrizione del contratto di utenza. (Il Sindaco può disporre che per gli iscritti nell'elenco dei poveri o per gli utenti riconosciuti poveri, l'importo del contatore sia pagato in due rate semestrali, di cui una all'atto della sottoscrizione del contratto di utenza e l'altra rata con apposito ruolo presso la Tesoreria Comunale).

Il contatore rimane di proprietà comunale.

Art. 5

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma di £. 2000 per spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5 per cento sulle indicazioni del contatore.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due semestri precedenti.

Art. 6

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti, fatta eccezione per gli edifici in condominio per i quali potrà essere concessa anche una sola presa.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Art. 7

Ciascuna concessione dà diritto all'erogazione del rispettivo quantitativo ed ove non venisse consumate, l'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione di canone, il quale resterà sempre fermo ed invariato nella misura suddetta.

Non è ammessa alcuna compensazione per il maggiore e minore consumo semestrale in confronto al quantitativo contrattuale.

Art. 8

La lettura dei contatori sarà effettuata a periodi semestrali, una entro il 30 giugno e l'altra entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento del canone ed il consumo dell'acqua nella misura di cui all'art. 24 sarà effettuata presso la Tesoreria Comunale in base ad apposito ruolo, in due rate a scadenza semestrali. In prima al 15% gennaio e la seconda al 15 luglio di ciascun anno.

Art. 9

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di aumentare o ridurre il canone annuale di concessione, ed il prezzo dell'acqua consumata in eccedenza al quantitativo contrattuale, in relazione al costo della manutenzione ordinaria o straordinaria di tutte le opere dell'acquedotto, delle spese d'amministrazione in genere ed al costo e manutenzione dei contatori.

Art. 10

L'acqua non potrà essere impiegata ad uso diverso da quello dichiarato ed in particolare è assolutamente vietato l'impiego per l'irrigazione di campi, orti e giardini, anche di piccole estensioni.

Non potrà essere erogata o ceduta in tutte o in parte ad altri senza autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Il rubinetto d'arresto e la valvola di ritorno devono essere collocati in diramazione del tubo principale.

Art. 12

Tutti i lavori ed opere di diramazione della condotta comunale per l'impianto di ogni concessione sia nell'interno delle abitazioni, qualunque possa essere la distanza che intercede dalla condotta allo stabile da rifornirsi d'acqua, e parimenti tutti quelli di qualsiasi genere susseguenti all'impianto, manutenzione, riparazione, spostamenti, modifiche ecc. nulla escluso od accettato, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune. Tutte le spese relative, ivi compresa anche quella di acquisto o posa in opera dei rubinetti d'arresto e della valvola di ritegno, andranno a totale ed esclusivo carico dell'utente.

L'utente dovrà depositare preventivamente il relativo importo, quale sarà per risultare da apposito preventivo, aumentato dal 10% per le spese generali di amministrazione.

Art. 13

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate potranno, però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condotta, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto la quota che verrà fissata dall'Amministrazione, tale contributo potrà essere anche del cento per cento.

Art. 14

Il passaggio di proprietà dell'immobile fornito d'acqua non induce la risoluzione del contratto ed il venditore sarà tenuto a far subentrare l'acquirente negli obblighi che egli ha verso il Municipio.

Art. 15

I concessionari sono esclusivamente responsabili verso i terzi di qualunque danno che l'esercizio e la collocazione della condotta privata potesse loro arrecare.

Art. 16

Qualunque ripresa o riconsegna di acqua tolta dall'utente sia per morosità dei pagamenti sia per abuso o violazione degli apparecchi, sarà soggetta al pagamento di £. 1000 a titolo di indennità di accesso più la spesa per le operazioni necessarie a riattivare gli apparecchi di presa ed altre spese d'Amministrazione.

Art. 17

Tutte le spese relative dall'atto di concessione, nessuna esclusa e quelle per le successive rinnovazioni sono a carico del concessionario.

Art. 18

La concessione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile. In via eccezionale potrà essere fatta anche dall'affittuario, il quale però dovrà ottenere preventivamente l'assenso al proprietario.

Art. 19

La concessione dell'acqua è fatta per un periodo di anni cinque. Tre mesi prima della scadenza si potrà da ambo le parti disdire la convenzione con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta si intenderà prorogata la concessione per altri cinque anni e così di seguito di quinquennio in quinquennio.

Art. 20

Qualora l'utente manchi al pagamento del canone, e del prezzo dell'acqua consumata in eccedenza al quantitativo contrattuale e di qualunque altra somma di cui il Comune fosse creditore, l'Amministrazione Comunale, dopo 15 giorni dalla scadenza può sospendere la somministrazione dell'acqua e togliere la derivazione senza pregiudizio dell'azione giudiziaria. Il cessato uso dell'acqua per morosità non esonera l'utente, durante il periodo della concessione, al pagamento delle rate di canone nelle scadenze successive, fino al compimento del suddetto periodo, eseguito il pagamento delle somme dovute, l'utente riacquista il diritto a riavere, a sue spese, la derivazione.

Art. 21

Nessuna responsabilità assume il Comune per la diminuzione o interruzione del flusso dell'acqua derivante da qualsiasi causa, ed esso verso gli utenti ed i terzi non sarà mai tenuto per tal motivo a risarcimento di anni ed al pagamento di alcun compenso.

Art. 22

La rottura del suggello apposto al contatore o qualunque alterazione agli apparecchi della distribuzione, dà diritto al Comune di sospendere immediatamente il flusso dell'acqua.

Il Comune avrà il diritto di ripetere il prezzo dell'acqua sottratta abusivamente insieme a tutte le spese del verbale di contravvenzione, dei restauri, della rinnovazione degli apparecchi e di riapposizione del sigillo.

Art. 23

Gli Agenti Comunali a ciò delegati hanno diritto di verificare i meccanismi e le tubature ascendenti, anche nell'interno delle case, di proporre le modificazioni e riparazioni che credessero necessario al buon funzionamento dell'acquedotto.

Il concessionario non potrà impedire l'accesso agli agenti né rifiutarsi di consentire l'esecuzione a sue spese, dei suddetti lavori e di quegli altri che venissero ordinati per prevenire o riparare danni ed abusi.

Art. 24

Fino al consumo di mc. 49 al semestre, la concessione normale è subordinata al pagamento del canone fisso di £. 1000 per ogni semestre.

Per ogni mc. Oltre i 49 e fino a mc. 91 semestrali £. 50 mc.

Per il consumo oltre mc. 91 semestrali £. 100 al mc.

Per gli esercizi commerciali e artigianali la concessione è subordinata al pagamento del canone fisso di £. 1000 per ogni semestre fino a un consumo di mc. 72.

Per l'eccedenza oltre i 72 mc. Semestrali si applica la tariffa costante di £. 50 al mc.

Per quanto concerne il consumo d'acqua per uso zootecnico e industriale si procederà a concessione speciale, quando la disponibilità dell'acqua lo consente, su domanda degli interessati alle stesse condizioni previste per gli esercizi artigianali e commerciali.

Art. 25

Presso il Comune sarà tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi semestrali di ogni utente.

Art. 26

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra.

Sarà punito con l'ammenda variabile da £. 2000 a £. 20.000 oltre alla riduzione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa dai minori rispondono i rispettivi genitori.

Art. 27

E' proibito agli abbonati di lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente riscontrate dagli incaricati del Comune.

Art. 28

E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 29

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà penalmente, saranno soggette all'ammenda da £. 2000 a £. 20.000 le contravvenzioni di polizia urbana.

Art. 30

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

Ogni casa di civile abitazione, ogni esercizio commerciale ed artigianale ed ogni utente può avere una sola presa d'acqua dalla conduttura principale con un solo contatore.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno più d'una diramazione, devono dare comunicazione al comune entro trenta giorni.

Per l'omessa comunicazione è applicabile l'ammenda di cui all'art. 29.

Art. 32

L'Amministrazione Comunale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvederà alla collocazione dei nuovi contatori a spese degli utenti, giusta deliberazione n.57 del 21.10.1967 riscontrata legittima dalla C.P.C. il 10.11.1967 n. 34413/32712.

Art.33

Per gli esercizi 1971 e 1972, giusta deliberazione consiliare n. 50 in data odierna, è concessa l'esenzione dal pagamento dei canoni, fermo restando l'obbligo per gli utenti di pagare il consumo dell'acqua in eccedenza a quello compreso nel canone a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 34

Per la prima collocazione dei contatori, di cui all'art. 32, il Sindaco può disporre che per gli utenti iscritti nell'elenco dei poveri o per gli utenti riconosciuti poveri, l'importo del contatore stesso sia pagato in quattro rate semestrali, di cui la prima al momento della collocazione e le tre successive con appositi ruoli presso la Tesoreria Comunale.

Art. 35

Ogni altra disposizione contraria al presente regolamento si intende espressamente abrogata.